

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER GIOVANI CITTADINI 18-29 ANNI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 3, LETT. B), DALL'ART. 9, COMMA 4, E DALL'ART. 22, COMMA 4, DELLA L.R. N.20/2003.

1. Premessa

I finanziamenti di cui alla L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 sono finalizzati alla attuazione del servizio civile regionale (di seguito SCR) e al sostegno del servizio universale (di seguito SCU). Quanto di seguito indicato per i progetti SCR deve intendersi riferito anche ai co-progetti SCR e viceversa per quanto applicabile.

2. Soggetti destinatari

I soggetti coinvolti nei co-progetti di SCR, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20 del 2003, sono:

A. gli Enti aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, che alla data di scadenza del bando per la presentazione dei co-progetti SCR:

B. siano iscritti all'Elenco regionale del SCR, di cui all'art.8 della L.R.20/03, attivato con deliberazione di Giunta regionale n.132/2006 e ss.mm..

Gli Enti di cui sopra, per la partecipazione al bando del SCR 18-29 anni ed entro la scadenza annuale prevista al paragrafo 7. che segue, devono:

C. essere aderenti al Co.Pr.E.S.C. di riferimento (per i livelli associativi regionali la predetta condizione sarà garantita mediante l'adesione delle proprie strutture locali - provinciali, comunali, ecc.- ai Coordinamenti). Per il territorio provinciale il cui Co.Pr.E.S.C. non abbia aderito agli obiettivi regionali e dunque non risulti indicato nel provvedimento adottato dalla Regione Emilia-Romagna nell'anno precedente a quello in corso per l'assegnazione e concessione dei contributi ex art.4 del D.Lgs.77/02, la suddetta condizione potrà essere soddisfatta dall'Ente interessato con l'adesione anche temporanea ad altro Co.Pr.E.S.C., oppure avvalendosi operativamente di altro Co.Pr.E.S.C., indicato nel richiamato provvedimento della Regione, col quale realizzare le obbligatorie attività coordinate e congiunte, sottoscrivere la relativa scheda d'adesione e l'eventuale accordo di rete (scu). In questi ultimi casi la Regione valuterà come contribuire alla modalità operativa alternativa.

Gli Enti del terzo settore dovranno indicare il registro in cui è avvenuta l'iscrizione e gli estremi dell'atto di iscrizione. In continuità con quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 558/2016 e ss.mm., nel periodo sperimentale:

D. il SCR sarà attuato prioritariamente con co-progettazioni, coinvolgendo due o più Enti di cui al punto B. che precede con l'obbligatoria presenza dei loro Enti di accoglienza e/o delle loro

sedi di attuazione, e/o con singoli progetti, finanziati con le eventuali residue disponibilità (entrambe le tipologie progettuali potranno risultare parte integrante di programmi/co-programmi SCU). Non potrà esserci co-progettazione SCR:

- col coinvolgimento di un Ente titolare d'iscrizione e dei/l propri/o enti/e di accoglienza e/o delle/a proprie/a sedi/e d'attuazione;

- tra enti titolari d'iscrizione, oppure tra ente titolare d'iscrizione ed ente di accoglienza, o sede locale, di altro ente titolare d'iscrizione, senza il coinvolgimento, per ciascuno di essi, dei rispettivi enti d'accoglienza e/o delle rispettive sedi d'attuazione progetto.

E. Gli enti proponenti, co-progettanti e i loro enti di accoglienza SCR e/o SCU dovranno obbligatoriamente realizzare la sensibilizzazione e promozione del sc, la formazione generale, la formazione di base sulla sicurezza, la formazione OLP e il monitoraggio nella forma coordinata e congiunta (C&C) in ambito Co.Pr.E.S.C., previa sottoscrizione della scheda d'adesione alle attività C&C.

F. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da ciascun ente proponente/associato/consorzio/federato/in accordo di partenariato/con contratto scu/co-progettante.

La mancanza anche di un solo requisito obbligatorio, tra quelli sopra elencati dalla lettera **A.** alla lettera **F.**, è causa di inammissibilità del co-progetto SCR in relazione al successivo paragrafo 8.1.

3. Co-Progetti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento prioritariamente i co-progetti di SCR per giovani cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, già residenti o domiciliati in Italia (il SCR, infatti, non può essere il motivo del trasferimento in Italia fatto salvo il caso per quei co-progetti che si innestano coerentemente in programmi di cooperazione internazionale decentrata) e, nel caso di comunitari e stranieri, in posizione regolare di soggiorno per lo svolgimento del co-progetto di SCR. Il Servizio civile infatti è, potenzialmente, per tutte le persone interessate, per tutti gli Enti motivati e per tutte le comunità locali emiliano-romagnole, nazionali e finanche internazionali. In quest'ottica e a integrazione della proposta del SCU si intende favorire la partecipazione al SCR delle persone con minori capacità di attivazione o con minori potenzialità (professionali, fisiche, linguistiche, sociali, ecc.).

In particolare, le co-progettazioni SCR, a pena di inammissibilità in relazione al successivo paragrafo 8.1, saranno obbligatoriamente:

G. pensate e predisposte per poter coinvolgere anche giovani con minori opportunità insieme a loro coetanee/i, comunque in misura non superiore al 50% per le singole sedi d'attuazione, al fine di costituire gruppi misti in servizio civile (in modo analogo si auspica che possano essere strutturati programmi, coprogrammi, progetti e co-progetti SCU);

H. corredate dall'accordo di co-progettazione contenuto nell'allegato A10, da caricare nel sistema informatico HeliosER, debitamente sottoscritto da parte di tutti gli Enti coprogettanti;

I. corredate dall'accordo di rete col/i Co.Pr.E.S.C. e dalle schede d'adesione alle attività coordinate e congiunte in ambito Co.Pr.E.S.C. (punti C ed E che precedono), da caricare nel sistema informatico HeliosER;

J. completate con gli esiti intermedi del monitoraggio interno delle attività del/i co-progetto/i SCR eventualmente attivato/i nell'anno precedente a quello in corso e con gli esiti finali del monitoraggio interno delle attività del/i co-progetto/i SCR eventualmente attivato/i due anni prima a quello in corso.

4. Formalizzazione dei co-progetti

Le caratteristiche dei co-progetti di SCR da realizzarsi in Emilia-Romagna sono dettagliatamente indicate nell'allegato A3 che segue. Gli elementi obbligatori del co-progetto sono di seguito elencati:

K. denominazione dell'ente proponente il co-progetto;

L. denominazione/i dell'ente/degli enti coprogettante/i;

M. titolo del co-progetto;

N. indicazione del settore in cui si realizza il co-progetto e della relativa area di intervento;

O. descrizione del contesto specifico di attuazione del co-progetto, indicazione del bisogno/sfida sociale su cui interviene il co-progetto e dei destinatari del co-progetto stesso, nonché descrizione della crescita dei giovani coinvolti nel co-progetto;

P. descrizione dell'obiettivo del co-progetto;

Q. descrizione del complesso delle attività del co-progetto realizzate dagli enti per il raggiungimento dell'obiettivo con relativa tempistica;

R. descrizione del ruolo e delle attività dei giovani impegnati nel co-progetto;

S. indicazione di quanti e quali giovani con minori opportunità si vogliono coinvolgere nel co-progetto;

T. indicazione del numero dei giovani da impegnare nel co-progetto;

U. indicazione dell'orario settimanale di SCR, oppure del monte ore, delle/dei giovani impegnate/i nel co-progetto;

V. indicazione del numero di giorni settimanali di SCR delle/dei giovani impegnate/i nel co-progetto;

W. durata in mesi del co-progetto;

X. indicazione delle sedi di attuazione del co-progetto, del numero di giovani impegnate/i in ciascuna sede, specificando l'eventuale fruizione di vitto e/o alloggio, nonché il nominativo degli operatori locali di progetto e del tutor;

Y. curriculum per ciascun operatore locale di progetto indicato, che deve rispondere ai requisiti previsti nel [facsimile SCR curriculum OLP](#) pubblicato nella sezione servizio civile del portale regionale alle politiche sociali (di seguito "sezione sc"), e del [facsimile SCR curriculum tutor](#) pubblicato nella sezione sc, qualora non si voglia fare riferimento, in tutto o in parte, ai curricula presentati per la/e stessa/e persona/e nel 2022 o negli anni successivi¹; i curricula sono da caricare nel sistema informatico HeliosER, redatti in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.

n. 445 del 2000;

Z. indicazione dei criteri di selezione tra la soluzione 1 o la soluzione 2 dell'allegato A12 che segue;

AA. indicazione della/e sede/i di realizzazione della formazione generale coordinata e congiunta delle/dei giovani in SCR;

BB. indicazione della/e sede/i di realizzazione della formazione specifica delle/dei giovani in SCR;

CC. informazioni relative alla formazione specifica con riferimento alle tecniche e alle metodologie di realizzazione della stessa;

DD. indicazione e descrizione dei moduli della formazione specifica con relativi contenuti e durata di ciascun modulo, ivi compreso quello concernente la "Formazione e l'informazione sui rischi connessi all'impegno dei giovani in SCR";

EE. indicazione dei nominativi dei formatori specifici, in relazione a ciascun modulo;

FF. indicazione della durata della formazione specifica, con i tempi di erogazione della stessa;

GG. indicazione della tipologia di attestazione (attestato standard o attestato specifico) in relazione alle attività svolte dal giovane in SCR, tenendo conto delle previsioni di cui all'allegato 6 circolare DPGSCU 25/01/2022, concernente "Riconoscimento e valorizzazione delle competenze". Nel caso in cui la voce non venga compilata, si intenderà "attestato standard" rilasciato dall'ente proponente il progetto;

HH. curriculum per ciascun formatore specifico indicato, da caricare nel sistema informatico HeliosER, redatto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora non si voglia fare riferimento ai curricula presentati per la/e stessa/e persona/e nel 2022 o negli anni successivi ¹. Nel caso in cui un formatore venga limitato, in quanto il suo curriculum sia mancante o privo dei necessari requisiti formali, l'Ente proponente dovrà obbligatoriamente presentare alla Regione il curriculum corretto prima della pubblicazione degli avvisi provinciali, a pena d'inammissibilità del co-progetto in conformità al paragrafo 8.1.

5. Criteri di valutazione

I co-progetti saranno valutati secondo:

- i criteri indicati nell'allegato A7, se sono richiesti posti per le/i giovani in SCR in numero complessivamente superiore ai posti finanziabili,

- la ripartizione provinciale dei posti disponibili con riferimento alle seguenti percentuali: Bologna 21,1%; Ferrara 11,4%; Forlì - Cesena 11,4%; Modena 13,9%; Parma 10,3%; Piacenza 8,2%; Ravenna 6,4%; Reggio Emilia 9,0%; Rimini 8,3%.

I co-progetti SCR autofinanziati o cofinanziati dagli enti avranno priorità rispetto ai restanti co-progetti, secondo l'ordine decrescente del finanziamento garantito; inoltre, ai co-progetti in questione nell'annualità successiva verrà riconosciuto un numero aggiuntivo di posti richiedibili e finanziati dalla regione nella misura del 15% dei posti interamente finanziati con entrate diverse da quelle regionali e comunque nel limite massimo del 2%

(arrotondato per difetto) dei posti complessivi finanziati dalla regione, a favore dei territori provinciali più virtuosi, nel caso di finanziatori esterni al Servizio civile, oppure a favore degli enti finanziatori, qualora siano iscritti per il Servizio civile e coinvolti in co-progettazione SCR.

6. Limiti e modalità di presentazione dei co-progetti

I co-progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già iscritte, per figure già iscritte e solo per un settore di intervento e 1 o 2 aree di attività di cui alla sezione "Gestione Progetto" della banca dati HeliosER (nel caso di co-progetto SCR sviluppato su due aree, la descrizione progettuale - area d'intervento, destinatari, obiettivo, attività, competenze, formazione specifica - deve essere riportata distintamente per le due aree).

Il numero dei giovani da impegnare nel co-progetto non può essere inferiore a 2 per ogni sede di attuazione di progetto ovvero non inferiore a 1 nel caso di effettiva presenza nella stessa sede di giovani del SCU. In questo ultimo caso qualora il progetto di SCU non venga finanziato, o i posti non coperti, compatibilmente con le risorse regionali disponibili il numero di giovani del SCR verrà portato da 1 a 2, con richiesta di assestare conseguentemente le previsioni progettuali.

Le/I giovani saranno impegnate/i nel co-progetto di SCR da un minimo di sei fino a undici mesi. Non è consentita una durata inferiore o superiore, fatta salva la previsione progettuale, adeguatamente motivata, di sospendere momentaneamente il servizio civile fino al massimo di trenta giorni, al fine di evitare l'interruzione del SCR e/o consentire il rientro nel paese o presso la famiglia d'origine delle/dei giovani coinvolti, che dovranno consegnare all'Ente, preventivamente e al ritorno, copia della documentazione giustificativa comprovante il viaggio. Nell'ipotesi di sospensione del SCR non verrà corrisposto l'assegno di SCR e il numero dei giorni di permesso e di malattia sarà ridotto proporzionalmente.

I co-progetti dovranno prevedere un orario di attività dei giovani in SCR di:

- ipotesi A) 25 ore settimanali/monte ore mensile di 100 ore;
- ipotesi B) 20 ore settimanali/monte ore mensile di 80 ore;
- ipotesi C) 15 ore settimanali/monte ore mensile di 60 ore; il monte ore complessivo è pari al prodotto tra il monte ore mensile e il numero dei mesi di durata del co-progetto. Nel caso di orario rigido settimanale, l'orario minimo giornaliero dovrà essere di 4 ore nell'ipotesi A), di 3 ore nell'ipotesi B), di 2 ore nell'ipotesi C).

Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore, i giovani dovranno essere comunque impegnati per i giorni settimanali indicati alla voce 9 e per almeno:

- 12 ore settimanali e fino a un massimo di 36 ore settimanale nell'ipotesi A)
- 12 ore settimanali e fino a un massimo di 27 ore settimanale nell'ipotesi B),

- 10 ore settimanali e fino a un massimo di 18 ore settimanale nell'ipotesi C).

È inoltre possibile prevedere lo svolgimento del SCR distribuito su 4 o 5 giorni alla settimana. La previsione dei 4 giorni settimanali non deve modificare le finalità del co-progetto e, in ogni caso, deve essere esplicitamente richiamata nella descrizione dello stesso, solo nell'ottica di rendere maggiormente accessibile il SCR ai giovani.

Le attività previste dai co-progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di quella relativa al settore cui si riferiscono.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei giovani in servizio civile, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici, né per il vitto (si ricorda che, senza il riconoscimento del vitto da parte dell'ente, l'orario di SCR potrà essere nelle ore della mattina o nelle ore del pomeriggio-sera, senza interruzioni); non possono, altresì, essere previsti compensi aggiuntivi a favore delle/dei giovani in servizio civile per la realizzazione delle attività previste dal/i co-progetto/i.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i co-progetti potranno prevedere a carico dell'ente proponente:

- a) il vitto e alloggio;
- b) il solo vitto.

All'atto della trasmissione della graduatoria delle/dei giovani in SCR, l'ente dovrà specificare accanto ai nomi delle/dei singole/i giovani selezionate/i il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

Sono altresì a carico dell'ente proponente il co-progetto, oltre alla stipula e al conseguente onere della polizza assicurativa individuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito DPGSCU), i costi derivanti dalla partecipazione delle/dei giovani alla formazione generale, alla formazione specifica e all'Assemblea provinciale/interprovinciale/regionale, dall'effettuazione di tamponi o test sierologici richiesti da un'Autorità pubblica/sanitaria prima della ripresa del SCR, o nel caso di rilevazione di possibili contagi. In nessun caso sono previsti rimborsi o costi a carico della Regione, né tanto meno oneri per i giovani.

L'istanza di presentazione dei co-progetti, comprensiva dell'indicazione dei co-progetti autofinanziati e cofinanziati dagli Enti, della dichiarazione di aver acquisito i curricula vitae in originale e di conservarli agli atti per eventuali verifiche della Regione e delle altre informazioni richieste dalle DGR o DD di riferimento, redatta secondo l'allegato A2 che segue, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal Responsabile/Coordinatore del Servizio Civile) dell'Ente richiedente e dovrà evidenziare, qualora vengano presentati più co-progetti, l'ordine di priorità degli stessi, infatti in via

preminente sarà ammesso a finanziamento un solo co-progetto/progetto per gruppo di Enti o aggregazione/associazione di Enti.

Oltre all'istanza di cui al precedente capoverso, gli enti dovranno mettere a disposizione della Regione, a corredo della scheda di co-progetto, caricando nel sistema informatico HeliosER i relativi file nel formato .pdf:

- 1) disciplina del SCR e disciplina dei rapporti tra le/i giovani in SCR e gli enti proponenti i co-progetti, di cui rispettivamente agli allegati A5 e A6 che seguono, debitamente firmati digitalmente dal Responsabile legale o dal Responsabile/Coordinatore del servizio civile;
- 2) carta d'impegno etico del SCR di cui all'allegato A8 che segue,

se non presentati e sottoscritti nell'anno 2022 o in anni successivi qualora siano intervenute modifiche nei contenuti.

La co-progettazione deve essere supportata, a pena d'esclusione del/i co-progetto/i SCR, da uno specifico accordo di cui all'allegato A10, da caricare nel sistema informatico HeliosER, idoneo a dimostrare la condivisione del co-progetto da parte degli enti coinvolti, sottoscritto da tutti i soggetti co-progettanti, a titolo di condivisione rispetto ai contenuti e d'impegno per l'attuazione dello stesso.

7. Termine di presentazione e durata dei co-progetti, avvisi, graduatorie e avvio attività

Le istanze di presentazione dei co-progetti SCR dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche sociali e socio educative, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it improrogabilmente entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 7 marzo di ciascun anno. In precedenza gli Enti dovranno aver caricato nella banca dati HeliosER tutta la documentazione necessaria, come riportato nell'apposito manuale disponibile in HeliosER, previo invio alla Regione (politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it), se necessario, della richiesta d'accesso a HelioER.

8. Esame, valutazione, selezione e approvazione dei co-progetti.

La valutazione dei singoli co-progetti è effettuata dalla Regione in diverse fasi. Preliminarmente, viene effettuata una verifica dell'istanza di presentazione del co-progetto, basata su un accertamento formale del rispetto delle modalità di presentazione dell'istanza e dei tempi previsti. Laddove venga riscontrata anche solo una delle irregolarità seguenti:

1. assenza dell'istanza di presentazione del co-progetto di cui all'allegato A2 che segue, oppure non completa compilazione della stessa nei punti evidenziati con le lettere dalla a) alla h), oppure mancato invio degli allegati indicati nel punto i) in

particolare l'elenco delle persone coinvolte nel co-progetto, il/i singolo/i co-progetto/i nel formato ".docx/.odt" e infine il disciplinare del SCR, la disciplina dei rapporti tra giovani in SCR e gli enti e la carta d'impegno etico del SCR nel caso non siano stati presentati e sottoscritti nell'anno 2022 o seguenti qualora siano intervenute modifiche nei contenuti;

2. istanza pervenuta con modalità diverse dalla PEC;

3. mancata sottoscrizione digitale dell'istanza da parte del responsabile legale o del responsabile/coordinatore del servizio civile dell'ente proponente;

4. istanza inviata oltre i termini previsti nel paragrafo 7. che precede;

5. istanza presentata da un ente non in possesso dei requisiti indicati nelle lettere A. e B. del precedente paragrafo 2.;

7. assenza del codice del co-progetto generato dal sistema informatico HeliosER dopo il caricamento e la presentazione del/i co-progetto/i,

l'istanza risulta irricevibile e la Regione adotta uno specifico provvedimento con cui dichiara la non ammissione del/i co-progetto/i alla successiva fase di valutazione.

Nel caso l'istanza sia considerata ricevibile, la Regione effettua un'ulteriore verifica formale al fine di accertare, con riferimento a ciascun co-progetto, la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità.

Terminata questa fase, la Regione procede ad una valutazione di merito, in primo luogo per verificare che non sussistano cause di esclusione dalla graduatoria in relazione al singolo co-progetto, successivamente per attribuire i punteggi al singolo co-progetto. La Regione adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione delle istanze e dei co-progetti.

8.1 Cause di inammissibilità.

Il co-progetto SCR è dichiarato inammissibile con specifico provvedimento della Regione nel caso verifichi la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità, riconducibili all'assenza anche di uno solo dei requisiti o degli elementi obbligatori dei co-progetti indicati, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 2. e 3., 4., con le lettere dalla **A.** alle **FF.**, o di una sola delle seguenti irregolarità:

II. assenza della scheda co-progetto di cui all'allegato A4, in quanto non inserita nel sistema informatico HeliosER;

JJ. mancata sottoscrizione digitale della suddetta scheda co-progetto da parte del responsabile legale o del responsabile/coordinatore del servizio civile dell'Ente proponente.

8.2 Cause di esclusione dalla graduatoria.

In questa fase di valutazione di merito, la Regione verifica che non sussistano delle cause di esclusione dalla graduatoria con riferimento al singolo co-progetto e dispone l'esclusione del co-

progetto qualora accerti la sussistenza anche di una sola delle seguenti condizioni rilevate in fase di valutazione:

- a) palese inefficacia in relazione all'obiettivo dichiarato e/o evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono;
- b) non rispondenza alle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale di cui all'art.1, lett. e) della legge 6 marzo 2001, n. 64 e a quelle indicate all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- c) incompleta o poco chiara descrizione del contesto specifico di attuazione del co-progetto;
- d) incompleta o poco chiara descrizione dei destinatari;
- e) incompleta o poco chiara descrizione dell'obiettivo del co-progetto;
- f) incompleta o poco chiara descrizione del complesso delle attività del co-progetto previste per il raggiungimento dell'obiettivo con relativa tempistica, oppure del ruolo e delle attività dei giovani in SCR impegnati nel co-progetto;
- g) non corrispondenza delle attività previste dal co-progetto con il settore d'intervento indicato nella scheda co-progetto/HeliosER;
- h) assenza dei requisiti richiesti per l'operatore locale di progetto. In particolare, il co-progetto viene escluso se mancano o sono inadeguati gli operatori locali previsti; diversamente, nel caso in cui la mancanza o l'inadeguatezza riguardi una parte degli operatori locali di progetto, il numero dei giovani in SCR impegnati nel co-progetto sarà ridotto ed eventualmente sarà esclusa la sede cui si riferisce l'operatore locale di progetto;
- i) assenza dei requisiti richiesti per il tutor;
- j) mancato rispetto del rapporto tra numero di giovani in SCR impegnati nel co-progetto e numero di operatori locali di progetto, pari a 1 operatore locale di progetto ogni 4 giovani in SCR nel settore dell'assistenza, oppure 1 operatore locale di progetto ogni 6 giovani in SCR nei restanti settori;
- k) mancata indicazione o mancata pertinenza dei titoli e/o delle esperienze dei formatori specifici in relazione ai moduli. In particolare, il co-progetto viene escluso se mancano o sono inadeguati i formatori previsti; diversamente, nel caso in cui la mancanza o l'inadeguatezza riguardi una parte dei formatori e pertanto vengano limitati, l'Ente proponente dovrà obbligatoriamente presentare alla Regione il/i curriculum/curricula corretto/i prima della pubblicazione degli avvisi provinciali, a pena d'esclusione dalla graduatoria del co-progetto nell'ipotesi di cui alla successiva lettera m);
- l) insufficiente descrizione dei contenuti dei moduli della formazione specifica;
- m) durata della formazione specifica inferiore rispetto alla soglia minima prevista (50 ore + eventuali 20 ore di formazione linguistica) anche a seguito della decurtazione delle ore, disposta nel caso in cui uno o più moduli risultino incoerenti con le attività del co-progetto;
- n) insufficiente descrizione delle metodologie e delle tecniche della formazione specifica.

8.3 Attribuzione dei punteggi.

Successivamente all'esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 i co-progetti rimasti, se risulteranno richiesti posti per i giovani in SCR in numero complessivamente superiore ai posti finanziabili, saranno messi a confronto rispetto ad una scala che ne valuti la qualità secondo la griglia di valutazione dei co-progetti prevista nell'allegato A7 che segue.

8.4 Individuazione dei co-progetti da inserire negli avvisi provinciali.

Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 8.3 tutti i co-progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l'ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti, a seguire con lo stesso ordine i singoli progetti, in graduatorie distinte per singola provincia, tenuto conto delle % di ripartizione provinciale indicate nel precedente paragrafo 5..

In attuazione della DGR 83/2022, fino al 20% delle risorse dedicate al SCR per giovani cittadini 18-29 nel 2022 saranno destinate alla co-progettazione nell'area di intervento ambientale; le predette co-progettazioni, qualora non risultino con istanza di presentazione irricevibile o inammissibili o escluse dalla graduatoria, saranno prioritariamente finanziate, nel limite suddetto, in deroga ai criteri ordinari riportati nel presente paragrafo.

Eventuali posti residuali di un territorio provinciale, per i quali non sia/no stata/e presentata/e co-progettazione/i oppure sia/no stata/e presentata/e co-progettazione/i inammissibile/i o esclusa/i dalla graduatoria o con istanza di presentazione irricevibile, saranno attribuiti, anche in eccedenza alle % di ripartizione provinciale sopra richiamate, seguendo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto da tutti i co-progetti, finanziati parzialmente o non finanziati, e a seguire con lo stesso ordine i singoli progetti, collocati in un'unica graduatoria regionale; eventuali ulteriori posti residuali saranno attribuiti, anche in eccedenza al limite massimo del 10% di cui al successivo capoverso, seguendo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto da tutti i co-progetti, finanziati parzialmente o non finanziati, e a seguire con lo stesso ordine i singoli progetti, collocati in un'unica graduatoria regionale.

I co-progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili, come sopra individuati, saranno inseriti, in base alle sedi d'attuazione dei progetti, negli appositi avvisi provinciali/interprovinciali, pubblicati nel sito internet della Regione (<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile>) con collegamento informatico a cura dei Co.Pr.E.S.C. nel proprio sito.

Il limite massimo di posti SCR finanziabili per ciascun ente viene fissato al 10% dei posti disponibili.

Non verrà predisposta la graduatoria che precede e applicati il limite suddetto e le % di ripartizione provinciale nel caso in cui risultino finanziabili tutti i co-progetti presentati, esclusi quelli con istanza di presentazione irricevibile o inammissibili o esclusi dalla graduatoria.

8.5 Approvazione dei co-progetti.

La Regione approverà i co-progetti, pubblicandoli nel proprio sito

internet (<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile>) con le modalità individuate nel precedente paragrafo 8.4. Gli enti i cui co-progetti siano stati approvati dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.

-
- ⁱ Nel caso si voglia utilizzare un curriculum già presentato in HeliosER nell'anno 2022 o seguente, per progetto SCR positivamente valutato e per CV OLP/formatore specifico in relazione allo stesso settore, è necessario: **1) *curricula OLP*** - salvare con nome (OLP_COGNOMEanno in HeliosER.pdf) e caricare in HeliosER un file .pdf per ogni OLP il cui curriculum è già stato caricato in HeliosER nel 2022 (per es. OLP_ROSSI2022.pdf), riportando nel testo dello stesso file il solo codice fiscale dell'OLP (per es. RSOMRA89D67A944W). Attenzione: in HeliosER dovranno essere caricati tanti curricula vitae (tutti già caricati in HeliosER oppure in parte già caricati e in parte nuovi da caricare in HeliosER quest'anno, oppure tutti nuovi da caricare in HeliosER quest'anno), quanti sono gli OLP obbligatori per il progetto da presentare (per es. progetto con 2 sedi e 2 posti per ciascuna sede = 2 curricula vitae OLP in HeliosER);
- 2) *curriculum tutor*** - salvare con nome (TUTOR_COGNOMEanno in HeliosER.pdf) e caricare in HeliosER un file .pdf per l'unico TUTOR il cui curriculum è già stato caricato in HeliosER nel 2022 (per es. TUTOR_BIANCHI2022.pdf), riportando nel testo del file il solo codice fiscale del TUTOR (per es. BNCMRA88C26A944V);
- 3) *curricula formatori specifici*** - salvare con nome (FORM_anno in HeliosER.pdf) e caricare in HeliosER 1 SOLO file .pdf per tutti i formatori specifici il cui curriculum è già stato caricato in HeliosER nel 2022 (per es. FORM_anno in HeliosER.pdf), riportando nel testo dell'unico file COGNOME_codice fiscale di tutti i formatori specifici (per es. ROSSI_RSOMRA89D67A944W; BIANCHI_BNCMRA88C26A944V; ecc.). Attenzione: tutti i formatori specifici riportati nel progetto dovranno avere il proprio curriculum in HeliosER (tutti i CV già caricati in HeliosER oppure in parte già caricati e in parte nuovi da caricare in HeliosER quest'anno, oppure tutti nuovi da caricare in HeliosER quest'anno)